

COMUNE DI CRESPADORO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.113 D.LGS.50/2016

INDICE

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione
- ART. 3 - Ambito soggettivo di applicazione
- ART. 4 – Individuazione del fondo
- ART. 5 – Ripartizione del fondo
- ART. 6 – Liquidazione del fondo
- ART. 7 – Penalità
- ART. 8 – Disposizioni finali

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.52 DEL 30.08.2018

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione costituito ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Agli effetti del presente regolamento per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio, difesa ambientale e ingegneria naturalistica, per l'esecuzione dei quali sia redatto il relativo progetto. Il Presente Regolamento ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 si applica anche ai servizi e forniture.

ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono i seguenti:
 - a) il responsabile unico del procedimento (RUP);
 - b) i collaboratori tecnici ed amministrativi (di supporto all'attività del RUP e del D.LL., che hanno contribuito all'attività di programmazione degli investimenti, alla verifica preventiva, al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici nel rispetto dei documenti di gara del progetto dei tempi e dei costi prestabiliti);
 - c) il direttore dei lavori;
 - d) l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - e) l'incaricato del collaudo statico.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FONDO

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici da realizzare, la giunta comunale a valere sugli stanziamenti individuati a bilancio per ogni singola opera pubblica, servizi e forniture, destina un apposito fondo "risorse finanziarie" in misura non superiore al **2 per cento (2%)** modulate sull'importo posto a base di gara per le funzioni tecniche e amministrative svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Le attività di progettazione interna od esterna e di coordinamento alla sicurezza, come disposto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016, vengono escluse dal fondo incentivante così come individuato dal comma precedente.

3. La percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo è così graduata in rapporto alla entità e complessità dell'opera, servizi e forniture, l'importo si calcola dal capitolato di gara:

- progetti, servizi e forniture con importo fino a € 1.000.000,00 percentuale pari al 2%;
- progetti, servizi e forniture con importo superiore a € 1.000.000,00 percentuale pari all'1,5%;

4. Le percentuali di cui al comma precedente si intendono comprensive della quota del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

5. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune.

6. Il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, servizi e forniture farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Nel caso di realizzazione di un lavoro pubblico, servizi e forniture il fondo di cui all'art.4 del presente regolamento è ripartito tra il personale interno come segue:

- a) **20%** da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie a favore di progetti per l'innovazione e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- b) **15%** per l'attività di programmazione delle spese per l'investimento e per la verifica preventiva dei progetti
- c) **25%** per la predisposizione e controllo delle procedure di bando, (anche nel caso di compiti svolti quale centrale unica di committenza nei casi previsti dal comma 5 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016) e di esecuzione del contratto
- d) **30%** al responsabile unico del procedimento e ai suoi collaboratori (di cui il 50% per la fase di affidamento e il 50% per la fase di chiusura lavori);
- e) **10%** al direttore dei lavori ovvero alla direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto dei tempi e costi prestabiliti.;

2. Le quote corrispondenti a prestazioni che non sono svolte internamente, in quanto affidate a persone esterne all'organico del Comune, costituiscono economie.

3. La suddivisione percentuale della quota del fondo fra i collaboratori tecnici ed amministrativi sarà disposta dal Segretario Comunale. Nel caso in cui dette figure non siano state coinvolte, le quote di fondo per loro previste saranno distribuite con criterio proporzionale fra tutti i restanti soggetti.

4. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

ART. 6 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, servizi e forniture il Segretario Comunale provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera al termine dei lavori o opere per i lavori pubblici, mentre per i servizi alla sottoscrizione del contratto e per le forniture alla liquidazione della fattura di acquisto nei seguenti termini:

2. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro o servizi e forniture o della determinazione finale di approvazione da parte dell'Amministrazione non inibisce l'erogazione dell'incentivo.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7 – PENALITA'

1. Il mancato rispetto dei termini dati dal comune in ordine alla programmazione della spesa, alla verifica dei progetti, del controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto e dei tempi di esecuzione dei lavori in caso di direzione dei lavori, avvenuti in assenza di giustificazione adeguata, comporta l'applicazione di una penale pari all'1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 50.

2. Non si applica la penale solo nei casi in cui sia dimostrato, con un congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato e, di norma con almeno venti (20) giorni rispetto alle prefissate scadenze, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuiti allo stesso dipendente/i.

3. Nel caso di ritardo ingiustificato superiore ai 30 giorni, l'Amministrazione comunale resterà libera da ogni impegno verso il dipendente/i incaricato/i, senza che quest'ultimo/i possano pretendere compensi o indennizzi di sorta.

ART.8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le opere e appalti, servizi e forniture non ancora concluse all'approvazione del presente regolamento e avviati con le procedure del D.Lgs 50/2016. La liquidazione avverrà nella giusta proporzione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere regionale o nazionale.